

# CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

## SETTORE AFFARI GENERALI

N°	DATA	OGGETTO
107	10-06-2019	<b>Impegno e contestuale liquidazione di un anticipo alla Associazione Popolandia, per l'organizzazione dell'evento "Notte Bianca dei Bambini" 2019.</b>

n° **618** del registro  
generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di giugno

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 83 del 09/06/2016, adotta la seguente determinazione

Visto che con deliberazione della giunta comunale n. 146, del 30 maggio 2019, è stato deliberato di concedere un contributo di € 8.000,00 a favore del presidente della associazione Popolandia per la notte bianca dei bambini che si terrà in Popoli il 14 agosto 2019;

Vista, inoltre, la nota del 31 maggio 2019, prot. n. 8455, con la quale il comitato organizzatore, nella persona del responsabile, Sig. Maurizio Costantini, chiede un anticipo del contributo di € 4.000,00 per sostenere tempestivamente le ingenti spese della manifestazione;

Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78, del 2010, stante l'intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni n. 1075/2010/PAR e n. 6/2011/PAR);

Considerato quanto segue:

*La Corte dei Conti e già intervenuta in più occasioni per precisare gli effetti del divieto di "sponsorizzazioni attive" imposto a tutte le pp.aa. dall'art.6, comma 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (cfr. in particolare sez. controllo Lombardia, delib. 23.12.2010, n.1075, e sez. controllo Puglia, delib. 15.12.2010, n.163). Occorre infatti distinguere*

*tra la vera e propria sponsorizzazione (un contratto in cui lo "Sponsor" corrisponde una somma di denaro, o altre utilità, al soggetto sponsorizzato, avendo come contropartita essenziale e necessaria un "ritorno di immagine"), e il contributo erogato dalla p.a. a terzi, a norma dell'art.12 della legge n.241/1990. In particolare, occorre ricordare che l'art. 3 del Tuel sottolinea come "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali". Quella norma, che "anticipa" il precetto costituzionale posto al quarto comma dell'art.118 (cd. "sussidiarietà orizzontale"), non solo consente, ma addirittura impone all'ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati", per attività comunque riconducibili ai fini istituzionali dell'ente medesimo. Conclusivamente: a) il divieto di sponsorizzazioni preclude alle amministrazioni di stipulare veri e propri contratti il cui oggetto sia lo "scambio" tra contributo finanziario e promozione della propria immagine; b) resta pienamente vigente, al contrario, il precetto dell'art.12/241, secondo cui le p.a. debbono predeterminare (di norma con un regolamento comunale) i criteri per l'erogazione di contributi, comunque finalizzati a promuovere iniziative e attività di interesse generale; c) il Comune può in ogni caso avvalersi delle risorse della "società civile" per svolgere le proprie funzioni, contribuendo al loro impegno attraverso procedimenti trasparenti ed imparziali.*

*In sintesi, debbono ritenersi vietate dalla citata norma del decreto legge n. 78/2010 le elargizioni in denaro a terzi che abbiano come necessaria ed esclusiva contropartita un "ritorno di immagine" per l'Amministrazione comunale, mentre tale divieto non si estende ai contributi che l'Amministrazione dispone per iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ambientale, ecc., promosse dalle diverse espressioni della comunità locale in base al principio di sussidiarietà, e cioè come modalità concreta per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati in ambiti riferiti alle stesse funzioni fondamentali del Comune";*

Considerato inoltre che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali, occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti di diritto:

- a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla legge costituzionale 18/10/2001 n. 3):
  - art. 114 "I Comuni... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
  - art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000) art. 13: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- c) L. 15 marzo 1997, n. 59 art. 1: che attribuisce agli enti locali "i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità";

Valutato che tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze dei Comuni, e che occorre pertanto far riferimento:

- al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai cittadini;
- alle previsioni dello Statuto del Comune;
- al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
- all'evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

Ritenuta la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti Lombardia;

Visto anche lo Statuto del Comune di Popoli e, in particolare gli artt. 3 e 5 per i quali il Comune: *“...valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive...promuove lo sviluppo delle attività turistiche ... omissis”*;

Riscontrato che il Comune è chiamato a promuovere, in ottemperanza allo Statuto comunale, la partecipazione del volontariato e delle associazioni solidaristiche operanti sul territorio e che la valorizzazione dell'associazionismo rientra tra i punti del programma dell'amministrazione comunale;

Visto tutto quanto sopra esposto;

Dato atto:

- di provvedere alla assunzione dell'impegno contabile per la somma complessiva relativa alla manifestazione di cui in oggetto, pari ad € 8.000,00,
- di autorizzare la liquidazione del 50% del contributo concesso, al fine di sostenere le prime spese della manifestazione;
- di stabilire che al saldo si provvederà con successivo provvedimento, su presentazione di regolare rendicontazione a manifestazione avvenuta;

Visto l'art. 18, intitolato “Amministrazione aperta”, del D.L. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, che prevede delle misure di pubblicità per la trasparenza nella pubblica amministrazione; nello specifico tale articolo prevede che “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7.8.1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet”;

Dato atto che tale pubblicazione “costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare”;

Riscontrato che ai fini della tracciabilità di flussi finanziari non è stato assegnato il codice identificativo CIG in quanto il versamento avviene direttamente nei confronti del soggetto organizzatore ed è contributo di compartecipazione alla iniziativa;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del primo luglio 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 del 03.08.2009 per cui l'impegno risulta compatibile con lo stanziamento in bilancio e con le regole di finanza pubblica così come attestato dal responsabile del servizio finanziario;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo indicati dalla Giunta Comunale;

Che la spesa si renderà esigibile entro il 31.12.2019;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

## DETERMINA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241 del 7 agosto 1990;
- di impegnare, per le motivazioni di cui narrativa ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 146 del 30.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la somma di € 8.000,00 quale sostegno economico per le spese previste per la Notte bianca dei bambini del 14 agosto 2019;
- di provvedere all'anticipazione dell'importo pari al 50%, di € 4.000,00, in favore dell'Associazione Popolandia di Popoli, tramite accredito sul c/c presso Banca di Credito Cooperativo, agenzia di Popoli, codice IBAN IT 90 J 08747 77390 000000041416;
- di imputare tale spesa al capitolo 340/5 del Bilancio 2019 dove sono previste le risorse necessarie;
- di dare atto che:
  - il contributo erogato, per quanto sopra detto, non si configura come spesa di sponsorizzazione e non risulta soggetto ai divieti di cui all'art. 6, comma 9, D.L. 78/2010,
  - si provvederà alla liquidazione della rimanente somma con successivo provvedimento dietro presentazione di regolare rendicontazione;
  - si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicizzazione del provvedimento sul sito internet comunale;
- di inviare il provvedimento all'ufficio di segreteria per la pubblicazione;
- di disporre, in considerazione dei riflessi finanziari derivanti, che il presente provvedimento sia sottoposto al visto del responsabile del settore Finanziario, attestante la copertura finanziaria e che dalla data della relativa sottoscrizione il presente provvedimento diventi esecutivo;
- di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 9, lettera e) della legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
  - successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lvo 33/2013;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

**Popoli, li 10-06-2019**

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott. Gian Luigi Zanatta**

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Gian Luigi Zanatta

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:  
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Manna Daniela

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **21-06-2019**

L'IMPIEGATO INCARICATO

---

Il sottoscritto

**A T T E S T A**

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **21-06-2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Enzo Di Giacomandrea

---

N° **967**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **21-06-2019**, al **06-07-2019**.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to Enzo Di Giacomandrea